



# COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 78 della Giunta comunale

**OGGETTO:** Concessione in locazione della postazione radiotelevisiva denominata Sagron ubicata in p.fond. 755/2 in CC Sagron Mis. Presa d'atto incorporazione della ditta S.T.A. s.r.l. nella ditta EIT RADIO S.r.l.. Autorizzazione al stipula contratto per 9 (nove) anni con la ditta EIT RADIO S.r.l. con decorrenza 01.02.2022 ed adempimenti inerenti e conseguenti.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **due** del mese di **dicembre**, alle ore 15.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Broch Annalisa - Vicesindaco
3. Daldon Elio - Assessore
4. Marcon Oriano - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Concessione in locazione della postazione radiotelevisiva denominata Sagron ubicata in p.fond. 755/2 in CC Sagron Mis. Presa d'atto incorporazione della ditta S.T.A. s.r.l. nella ditta EIT RADIO S.r.l.. Autorizzazione alla stipula di un contratto per 9 (nove) anni con la ditta EIT RADIO S.r.l. con decorrenza 01.02.2022 ed adempimenti inerenti e conseguenti.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- il Comune di Sagron Mis è proprietario della postazione radiotelevisiva in stallata sulla p.fond. 755/2 in località Mattiuz in CC Sagron Mis, composta da un traliccio in ferro con adiacente baracca di legno;
- dal 1993 tale postazione è stata concessa prima a titolo gratuito e poi a titolo oneroso a ditte locali specializzate nei servizi di telecomunicazione;
- con deliberazione giunta n.16/14, dd. 2 aprile 2014 il Comune di Sagron Mis ha affidato alla ditta Servizio Telecomunicazioni Agordino S.T.A. S.r.l. di Rovalto Giancarlo con sede a Belluno (BL) la postazione radiotelevisiva succitata;
- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto disciplinante i rapporti fra il Comune di Sagron Mis e la Ditta S.T.A. S.r.l. stabilendo un canone annuo di Euro 250,00;
- il contratto tra le parti è stato sottoscritto in data 6.05.2014, giusto repertorio n.5/Atti Privati del Comune di Sagron Mis.

Atteso che l'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti prevede che la locazione è convenuta per la durata di anni 9 (nove) e che il rinnovo, alla scadenza del contratto è consentito e subordinato alle norme vigenti e all'adozione di un espresso atto dell'Amministrazione comunale.

Vista la nota acquisita in atti al n. 2277/Prot., dd. 28.09.2021, mediante cui la ditta EIT RADIO S.r.l. comunicava al Comune di Sagron Mis che con atto del 22 giugno 2017, Rep. n. 51524 Racc. 18437 avanti a Notaio Arrigo Roveda la ditta S.T.A. S.r.l. è stata fusa per incorporazione in EIT RADIO s.r.l., la quale in forma del predetto passaggio societario, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi tra i quali il contratto stipulato dal Comune.

Rilevato che con la medesima nota la società EIT RADIO S.r.l. richiedeva la disponibilità del Comune a rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di 9 (nove) anni come previsto dall'art.5 del contratto succitato.

Preso atto che, essendo cambiato il soggetto contraente non è possibile per l'Amministrazione provvedere al rinnovo del citato contratto Rep. nr. 5/2014, ma si rende necessario stipulare un nuovo contratto di locazione con la richiedente società EIT RADIO S.r.l. che ha incorporato la ditta S.T.A. S.r.l.

Ritenuto da parte dell'Amministrazione comunale di approvare un nuovo schema di contratto di locazione con ditta EIT RADIO S.r.l. con sede legale a Lissone (MB) nei termini innanzi riferiti alle medesime condizioni già previste nel contratto sottoscritto in data 6.05.2014, per il periodo di 9 (nove) anni a decorrere dal 01.02.2022, contratto rinnovabile per un ulteriore periodo massimo di 9 anni, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Vista la Legge 27 luglio 1978, n.392 e ss.mm..

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comunità di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 38, dd. 23.12.2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e della nota integrativa al bilancio medesimo.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. di prendere atto dell’avvenuta fusione per incorporazione della ditta S.T.A. S.r.l. nella ditta EIT RADIO S.r.l., con atto del 22 giugno 2017, Rep. n. 51524 Racc. 18437 - Notaio Arrigo, la quale in forma del predetto passaggio societario, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi tra i quali il contratto stipulato dal Comune in data 06.05.2014 relativo alla locazione in argomento;
2. di concedere in locazione la postazione radiotelevisiva denominata Sagron ubicata in p.fond. 755/2 in C.C. Sagron Mis - località Mattiuz, alla ditta EIT RADIO S.r.l. con sede a Lissone (MB) per il periodo decorrente dal 01.02.2022, in accoglimento della richiesta presentata dalla ditta stessa ed acquisita in atti al n.2277/Prot., dd. 28.09.2021;
3. di approvare, conseguentemente, per i motivi in premessa esposti, lo schema di contratto di locazione da stipulare con la ditta EIT RADIO S.r.l. con sede a Lissone (MB), allegato sub 1) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la locazione viene concessa mantenendo il canone già previsto con il vigente contratto in scadenza e precisamente verso corrispettivo di Euro 250,00 annui;

5. di demandare ai Responsabili dei Servizi comunali l'assolvimento degli adempimenti inerenti e conseguenti precisando che tutti i costi derivanti dalla stipula del nuovo contratto ivi comprese le spese di registrazione saranno a carico della ditta EIT RADIO S.r.l.;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2,;
7. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Serafini Samuel

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI SAGRON MIS**

**Provincia di Trento**

Repertorio n. \_\_\_\_\_ /Atti privati

L' anno duemilaventuno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

nella sede Municipale di Sagron Mis:

tra

il Comune di Sagron Mis, con sede in Sagron Mis Via Parrocchia, 9, cod. fisc. 0290910223, rappresentato dal Sig. Marco Depaoli, nato a Tonadico (TN) il 18.06.1954, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante, autorizzato alla sotto- scrizione di questo atto con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_;

e

Società EIT RADIO S.T.A. S.r.l. con sede a Lissone (MB) in Via G. Zanella, 21, cod. fisc. 09538400962 rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, rappresentante legale della ditta;

#### **Premesso**

- che il Comune di Sagron Mis è proprietario di un sito radio diffusione denominata Sagron, identificata dalla p.fond. 755/2 in località Mattiuz in C.C. Sagron Mis;
- che in tale sito sono installate apparecchiature presso un annesso traliccio sul quale vengono fissate le antenne ed i dispositivi di trasmissione e di ricezione segnale;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_/2021 di data \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi legge, è stato deliberato di affittare la postazione radiotelevisiva denominata Sagron, identificata dalla p.fond.

755/2 in località Mattiuz in C.C. Sagron Mis alla ditta EIT RADIO S.r.l. a decorrere dal 01.02.2022 per il periodo di 9 (nove) anni.

**Tutto quanto premesso,**

tra il Comune di Sagron Mis, come sopra rappresentato, in seguito indicato come "locatore" e la ditta EIT RADIO Srl, in seguito indicata anche ditta o "conduttore", si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

Il Comune di Sagron Mis affitta alla società EIT RADIO Srl. una postazione radiotelevisiva denominata Sagron ubicata sulla p. fond. 755/2 in località Mattiuz in C.C. Sagron Mis.

Il Comune concede la completa disponibilità dell'immobile in questione libera da diritti di terzi. Il bene dato in locazione sarà utilizzato esclusivamente per servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, o comunque di qualsiasi servizio in radiofrequenza, di utilità pubblica e privata.

**ART. 2**

Le Parti convengono che il diritto di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento ed adeguamento dell'impianto, coerentemente con le vigenti disposizioni di legge, è condizione essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

Il Locatore pertanto autorizza sin d'ora il Conduttore, previo espletamento delle procedure autorizzative necessarie, ad effettuare nel corso della locazione qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna.

Il Conduttore, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si faranno carico di tutti gli interventi e favori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere l'immobile idoneo allo scopo per il quale viene

concesso, ivi compresa la posa ed il mantenimento di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto. Sono a carico del Conduttore le utenze necessarie al funzionamento dell'impianto nonché eventuali tasse e tributi riferiti all'immobile. Sarà altresì a carico del Conduttore l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e null'osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto.

Il Locatore non è responsabile per la custodia dell'immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che il Conduttore apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza.

Al termine della locazione della porzione di immobile, il Conduttore provvederà a propria cura e spese, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato in forza del presente contratto, nonché al ripristino dei luoghi al loro stato originale, concordando con l'Amministrazione Comunale i tempi e le modalità del ripristino stesso. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di mantenere alcune delle modifiche attuate, previo accordo con il Conduttore.

### **ART. 3**

Il Conduttore ha libertà ed esclusività di utilizzare la postazione per l'installazione di qualsiasi servizio in radiofrequenza di utilità pubblica e privata, anche in aggiunta a quelli attualmente esistenti.

### **ART. 4**

Il Conduttore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile. Il Conduttore è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni

involontariamente cagionati a persone o cose del Locatore e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi — a qualsiasi titolo - all'attività aziendale svolta.

Il Conduttore si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa. Il Conduttore e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da esso incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione a tuttora vigente

Il Conduttore non sarà ritenuto responsabile per il mancato servizio in caso di rinuncia da parte di emittenti concessionarie a diffondere i propri programmi dalla postazione in questione.

#### **ART. 5**

Il presente contratto avrà decorrenza dal 01.02.2022 e fino al 31.01.2031. Il rinnovo per altri 9 (nove) anni, alla scadenza del presente contratto, è subordinato alle norme vigenti e all'adozione di un espresso atto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel corso della decorrenza del contratto, il Locatore consente che il Conduttore possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Rimane inteso che per eventuali sopravvenuti motivi di

interesse pubblico (art. 41, comma I DLgs 507/93) la locazione potrà essere revocata dal Locatore

#### **ART. 6**

La EIT RADIO Srl corrisponderà al Comune di Sagron Mis, per la locazione dell'immobile, un canone annuo di euro 250,00.

Il canone dovrà essere versato, prima della sottoscrizione del contratto, presso la Tesoreria comunale sul conto corrente del Comune di Sagron Mis – sul conto corrente IBAN: IT 14B 03599 01800 00000 0130542. Per gli anni successivi il canone complessivo dovrà essere versato in una unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno solare. Il mancato pagamento del canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta (60) giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento.

#### **ART. 7**

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio: il Locatore in Via Parrocchia, 9 Sagron Mis (TN);

il Conduttore in Via G. Zanella, 21, Lissone (MB) .

Per ogni controversia relativa al presente atto sarà competente il Tribunale di Trento.

#### **ART. 8**

L'uso diverso da quello concesso, se non preventivamente concordato per iscritto tra le parti, nonché eventuali altre inadempienze delle parti contraenti rispetto a quanto previsto nel presente atto, specialmente se gravi e ripetute, daranno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 9**

Il presente contratto di locazione ai sensi della Legge n.248/2006 è assoggettato all'imposta di registro. Lo stesso, quindi, sarà registrato a cura del Locatore e a spese del Conduttore, il quale si impegna a sostenere fin da ora ogni altra spesa connessa e richiesta al fine della registrazione e regolarizzazione del presente contratto.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

IL LOCATORE

per il Comune di Sagron Mis

Il Sindaco

Marco Depaoli



IL CONDUTTORE

per la Soc. EIT RADIO S.r.l.

Il Presidente

Guido Barbieri

(Documento firmato digitalmente)